

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ	
tel + 39 040 377 5551 fax + 39 040 377 5523	salute@certregione.fvg.it salute@regione.fvg.it I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

**Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica
veterinaria**

Decreto di impegno, liquidazione e pagamento a favore dei Comuni insistenti nei territori delle ex province per fronteggiare la solitudine degli anziani tramite il sostegno delle spese mediche degli animali d'affezione ai sensi della DGR 1491/2022 e ss.mm.ii, in applicazione dell'art. 4 bis della LR 22/2014.

Il Direttore di servizio

Premesso che la legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), all'art. 4 bis, comma aggiunto dall'art. 8, comma 66, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), prevede:

- al comma 1, che la Regione, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone anziane, riconosce un contributo economico a sostegno delle spese veterinarie quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci, riferite agli animali da compagnia regolarmente censiti;
- al comma 3, che per accedere al contributo, cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno delle persone anziane e/o sole, è necessario essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato, purché titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modifiche e integrazioni;
- al comma 4, che possono presentare richiesta di contributo i titolari di pensione minima di età superiore a 65 anni; l'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo da erogare a cadenza annuale, previa pubblicazione di apposito bando entro il 31 marzo di ogni anno. È ammessa la copertura delle spese sostenute e certificate fino al 100 per cento per le spese farmaceutiche e al 70 per cento per le spese veterinarie, fino a un massimo di 300 euro, prevedendo una soglia minima di spesa pari a 50 euro. Nel caso di soggetti richiedenti invalidi o affetti da patologie croniche il contributo previsto per le spese veterinarie viene maggiorato in misura del 15 per cento;
- al comma 5, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), definisce la ripartizione degli stanziamenti previsti e destinati ai Comuni;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1491 dd.14.10.2022 con cui è stata approvata la

ripartizione degli stanziamenti previsti e destinati ai Comuni insistenti nei territori delle ex province, in base al numero di nuclei familiari con un componente ultrasessantacinquenne con ISEE ordinario, al 31 dicembre 2021, uguale o inferiore a 15.000 euro, come da allegato parte integrante e sostanziale alla suddetta deliberazione;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1598 dd. 28.10.2022 con cui si è provveduto alla correzione dell'errore materiale relativo all'importo da assegnare ai Comuni insistenti nei territori della ex provincia di Trieste come erroneamente riportato nelle premesse e del deliberato della DGR 1491/2022;

Considerato che a fronte della scelta operata dalla Giunta regionale con l'individuazione dei 4 Comuni ex capoluoghi di provincia come destinatari dei fondi ripartiti sulla base del parametro della popolazione pesata con i criteri ivi indicati, con proprio decreto n. 19680/RFVG del 31.10.2022, è stato disposto il trasferimento delle risorse in argomento agli stessi Comuni in quanto responsabili per la gestione degli iter amministrativi delle domande pervenute da cittadini residenti nei Comuni insistenti nei territori delle ex Province di riferimento;

Dato atto che, conseguentemente, ciascun Comune assegnatario di una quota di finanziamento, sulla base del criterio di riparto individuato dalla deliberazione nel numero di nuclei familiari con un componente ultrasessantacinquenne con ISEE ordinario al 31 dicembre 2021 uguale o inferiore a 15.000 euro, individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo da erogare a cadenza annuale, previa pubblicazione di apposito bando entro il 31 marzo di ogni anno, ammettendo le domande di tutti i cittadini residenti nei Comuni insistenti nei territori della ex provincia, come previsto nell'atto di concessione;

Rilevato che sul capitolo 13288 è stato disposto un ulteriore stanziamento di 600.000,00 euro che viene ripartito con gli stessi criteri della DGR 1491/2022;

Ritenuto quindi di ripartire e concedere l'importo di 600.000,00 euro, ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Giunta Regionale n. 1491/2022 nelle seguenti quote:

- 87.468,00 euro assegnato al Comune di Gorizia per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia;
- 101.048,00 euro assegnato al Comune di Pordenone per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia;
- 173.810,00 euro assegnato al Comune di Trieste per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia;
- 237.674,00 euro assegnato al Comune di Udine per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia;

Ritenuto di procedere all'impegno complessivo di 600.000,00 euro a valere sulla Missione n. 13 (tutela della salute) – programma n. 7 (ulteriori spese in materia sanitaria) – titolo n. 1 (spese correnti), con riferimento al capitolo 13288/1, dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2023-2025 in conto competenza;

Vista la nota del Comune di Udine prot. 0013892/2023 dd.30.01.23 con il quale lo stesso ha chiesto di restituire le somme degli altri Comuni insistenti nei territori della ex provincia in quanto non è previsto un sistema di gestione in forma associata;

Vista la nota di risposta al comune di Udine, prot. n. 01611102 dd. 20.03.2023 con la quale è stato ribadito che non è prevista alcuna gestione associata dei fondi, ma solo l'ammissibilità delle domande di tutti i cittadini residenti nei Comuni insistenti nel territorio della ex provincia e pertanto è stata chiesta la conferma da parte del Comune sull'ammissibilità delle domande di tutti i cittadini residenti nei Comuni insistenti nel territorio della ex provincia;

Ritenuto quindi di sospendere la liquidazione della quota concessa al Comune di Udine per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia nelle more della conferma da parte del Comune dell'ammissibilità delle domande di tutti i cittadini residenti nei Comuni insistenti nel territorio della ex provincia;

Considerato pertanto di liquidare e provvedere al pagamento di complessivi 362.326,00 euro come di seguito indicato:

- 87.468,00 euro al Comuni di Gorizia;

- 101.048,00 euro al Comune di Pordenone;
- 173.810,00 euro al Comune di Trieste;

Atteso che con il presente provvedimento vengono trasferite somme a soggetti pubblici per attività istituzionale e in base a specifiche disposizioni di legge e che, pertanto, non sussiste l'obbligo di verificare eventuali inadempimenti del beneficiario in relazione all'avvenuta notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come pure non trovano applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, né la disciplina sulla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2023, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2055 dd. 29.12.2022 e ss.mm.ii, che ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli e definisce la competenza alla gestione delle risorse stanziare;

Vista l'«Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali» approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 893 del 19.06.2020 e ss.mm.ii;

Dato atto che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1088 del 17/07/20, è stato conferito al dott. Manlio Palei l'incarico di Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità a decorrere dal 02/08/20 e fino al 01/08/23;

Visti:

- lo Statuto regionale;
- la legge sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento attuativo;
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, dei enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), ed in particolare l'articolo 79, il quale dispone che la decorrenza e le modalità di applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti", con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato il processo di adeguamento alle disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011, eccezion fatta per il titolo II, ai sensi dell'art. 2 della medesima L.R.;
- la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 "Legge di stabilità 2023";
- la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 "Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025";

Decreta

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di ripartire e concedere per le finalità di cui all'art. 4 bis, comma 1, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22, in base ai criteri indicati nella DGR n.1491 dd. 14.10.2022, l'importo di 600.000,00 euro, nelle seguenti quote:
 - 87.468,00 euro assegnato al Comune di Gorizia per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia;
 - 101.048,00 euro assegnato al Comune di Pordenone per i cittadini residenti nei comuni

- insistenti nei territori della ex provincia;
 - 173.810,00 euro assegnato al Comune di Trieste per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia;
 - 237.674,00 euro assegnato al Comune di Udine per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia;
2. Di impegnare l'importo complessivo di 600.000,00 euro, a valere sulla Missione n. 13 (tutela della salute) – programma n. 7 (ulteriori spese in materia sanitaria) – titolo n. 1 (spese correnti), con riferimento al capitolo 13288/1, dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2023-2025 in conto competenza, nelle quote concesse sub 1:
 - 87.468,00 euro al Comuni di Gorizia;
 - 101.048,00 euro al Comune di Pordenone;
 - 173.810,00 euro al Comune di Trieste;
 - 237.674,00 euro al Comune di Udine.
 3. Di sospendere la liquidazione della quota concessa al Comune di Udine per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia nelle more della conferma da parte del Comune dell'ammissibilità delle domande di tutti i cittadini residenti nei Comuni insistenti nel territorio della ex provincia;
 4. Di liquidare, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 4 bis, comma 1, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22, complessivi 362.326,00 euro a favore dei seguenti Comuni nelle quote indicate:
 - 87.468,00 euro al Comuni di Gorizia;
 - 101.048,00 euro al Comune di Pordenone;
 - 173.810,00 euro al Comune di Trieste;
 5. Di richiedere l'ordinazione di pagamento degli importi liquidati sub 4 a favore dei Comuni ivi indicati, con le modalità e codifiche indicate nell'allegato contabile.
 6. Ai sensi dell'articolo 43 della L.R. 7/2000, è fatto obbligo ai Comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine di presentare la rendicontazione degli importi impegnati sub 2) entro il 31.03.2025.
 7. L'allegato contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Trieste

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- dott. Manlio Palei-
f.to digitalmente

SL/sl